



**COMUNE DI GROTTAMINARDA
(Provincia di Avellino)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA E DELLE TARIFFE SULL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(approvato con delibera di C.C. n. 40 del 18/06/1996)

S O M M A R I O

N.d'ord.	DESCRIZIONE
CAPO I -NORME GENERALI	
1	Oggetto del Regolamento
2	Gestione del Servizio
3	Funzionario Responsabile
4	Oggetto della Tassa
5	Soggetti attivi e passivi
CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE CONCESSIONI	
6	Domanda di concessione - Graduazione e determinazione della tassa
7	Rimborso di spese
8	Deposito cauzionale
9	Autorizzazione
10	Disciplinare
11	Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri enti - diritti di terzi
12	Revoca delle concessioni
13	Decadenza dei concessionari
14	Sospensione delle concessioni
15	Norme per le esecuzioni dei lavori
16	Occupazioni abusive
17	Passi carrabili
18	Occupazione Temporanea
19	Occupazione sottosuolo e soprasuolo
CAPO III -DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	
20	Denuncia e versamento della tassa
21	Accertamenti , rimborsi e riscossione coattiva della tassa
(Modificato con deliberazioni di g.c. n.81 del 19/04/05 - di c.c. n. 27 del 16/07/2005- di c.c. n. 15 del 12/05/2008)	
CAPO IV	
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - TARIFFE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI - MAGGIORAZIONI- RIDUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA- ESENZIONI	
22	Classificazione del comune e suddivisione del territorio comunale
23	Tariffe
24	Distributori di carburante e di tabacchi -
25	Maggiorazioni
26	Riduzione della Tassa per l'occupazione temporanea e permanente
27	Esenzioni
CAPO V	
CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	
28	Contenzioso
29	Sanzioni
30	Rinvio ad altre disposizioni
31	Pubblicità del regolamento
32	Variazioni del regolamento
33	Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 così come previsto **dall'art.40, comma 1, di detto D.Lgs.** nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART.2- GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito in forma diretta, ma potrà essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.Lgs.507/93:

- a) in concessione ad apposita azienda speciale
- b) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs.507/93

2. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente lo statuto o il capitolato.

ART.3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs. 507/93, entro il mese di gennaio dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature;

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di determinazione, dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Uno originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionari.

ART.4- OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa di occupazioni di qualsiasi natura. effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico , di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART.5- SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II- NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART.6- DOMANDA DI CONCESSIONE -GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La domanda di concessione, da presentare su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà chiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte e professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma è fissato in due mesi.Qualora vengano chiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

6. Le occupazioni su spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto e\o autorizzazione , aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

7.Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente , ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.

8. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione a tale effetto.

9. La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

10. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti e che temporanee,sono calcolate in ragione del 10 per cento.

11. La tassa è determinata in base alle misure minime o massime previste dagli art.44,45,47 e 48 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.7 - RIMBORSO SPESE

Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

AUTOR. RICHIESTA	RIMBORSO	DIRITTI	DIRITTI	TOTALE
	!spese stampati	di istruttoria	di sopralluogo	
Occupazione permanente	L. 2.000	L. 3.000	L. 30.000	L. 35.000
Passi carrabili	L. 2.000	L. 3.000	L. 30.000	L.35.000
Occupazione temporanea	L. 2.000	L. 3.000	L.30.000	L.35.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale

ART.8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per le occupazioni di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentito sempre l'ufficio tecnico, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART.10- DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:

a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini che saranno imposte dall'Amministrazione;

d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e) evitare intralci o danni al transito di veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART.11- AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI O DI ALTRI ENTI-DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.
- 3) Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione, fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata da quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, nel caso di esito positivo, delle due istruttorie il rilascio di due atti abilitativi, avviene contestualmente.
- 5) Il Comune per le concessioni e le autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART.12- REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o, per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è

obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART.13- DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre, altresì nella decadenza:

a) allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) Qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

ART.14- SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART.15- NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spavento o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi.

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART.16 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART.17 - PASSI CARRABILI -ACCESSI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2. Per i passi carrabili la tariffa applicata da questo Comune per le occupazioni permanenti è ridotta al 50%.**
- 3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale.**
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9.L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.Il divieto di utilizzazione di detta area della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.La tassa,determinata con tariffa ordinaria, è **ridotta al 10 per cento.**
6. La tariffa è parimenti ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è **ridotta al 30 per cento.**
8. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune o alla Provincia.la messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente .

ART.18 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Ai **sensi dell'art.42, comma 1,lett.b)**, del D.Lgs. 15 novembre 1993, .507, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
- 3. La durata delle occupazioni è determinata nell'arco di un giorno ed in ore,escluso le occupazioni realizzate in occasioni di fiere e mercati che sono determinate in fasce orarie di seguito specificate:**
 - a) dalle ore 6,00 alle ore 14,00**

b) dalle ore 14,00 alle ore 22,00

c) dalle ore 22,00 alle ore 6,00

ART.19 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

1. Ai sensi degli art.46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. La tassazione è graduata in rapporto alle categorie stradali.

CAPO III- DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART.20- DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno o di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo o soprasuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolta con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART.21- ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(art.51 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di

tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente , è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente **articolo 20, comma 4**, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia .A tal fine emette apposito avviso di accertamento d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva viene effettuata nelle forme stabilite dal R.D. del 14/01/1910 n.639 se svolte in proprio dall'Ente locale, ovvero nelle forme stabilite dal D.P.R. n. 602/73 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stata definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE -
TARIFFE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI - AUTOVETTURE PER
TRASPORTO PUBBLICO- MAGGIORAZIONI-RIDUZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA-ESENZIONI

ART.22 -CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il Comune di Grottaminarda appartiene alla V classe

2. Ai fini della graduazione della tassa, a seconda dell'importanza dell'area e sulla quale insiste l'occupazione, le strade , gli spazi ed altre aree pubbliche sono classificate nelle seguenti tre categorie:

PRIMA CATEGORIA : strade urbane - Classe "A":

SECONDA CATEGORIA : strade urbane - Classe "B";

TERZA CATEGORIA : strade extraurbane -Classe " C "

come all'elenco di classificazione allegato (all.2), approvato contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dall'art.42 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

ART.23 - TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi, aree pubbliche è dovuta al Comune, o al Concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura delle tariffe approvate con il presente Regolamento ed allegate allo stesso (all.4).
2. Le tariffe per gli anni successivi sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

ART.24 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI -

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è stato suddiviso in 3 categorie.
2. Ai sensi dell'art.48, commi 1 e 6 la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1\5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura di capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1\5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri servizi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati sono soggette alla tassa di occupazione.
7. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART.25 - MAGGIORAZIONI

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Per le occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

ART.26 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA

Riduzione della tassa permanente:

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche soprastanti e sottostanti il suolo comunale la tariffa è ridotta ad un terzo.
 - b) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo la tariffa è ridotta al 30 per cento.
 - c) Per le riduzioni effettuate per i passi carrabili si rimanda all'art.17 del presente Regolamento.

Riduzione tassa temporanea:

1. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 20%;
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo;
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
4. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento, e per le stesse le superfici sono calcolate in ragione del 50 % fino a 100 mq, del 25 % per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., e del 10 % per la parte eccedente i 1.000 mq.;
6. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, scavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti su suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
7. La tariffa per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono ridotte al trenta per cento.
8. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.;
9. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
10. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

ART.27 - ESENZIONI

(art.49 del d.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere.
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi adeguati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;

- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
 - h) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
 - i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V - CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI FINALI

ART.28 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
- a) alla Direzione Regionale delle Entrate per la Campania-sezione staccata di Avellino(ex Intendenza di Finanza) sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs.31 dicembre 1992, n.546 recante : " Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

ART.29 - SANZIONI

(art. 53 del D.Lgs. 507/93)

- 1. Per l'omessa , tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o maggiore tassa dovuta.
- 2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o maggiore tassa dovuta.
- 3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita **nell'art.20 comma 1 del presente Regolamento**, le soprattasse di cui ai comma precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
- 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART.30- RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- 1.Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 31 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento , a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.32 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

- 1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
- 2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità stabilite dall'art.24 dello Statuto Comunale.